

REDDITOMETRO E INDAGINI FINANZIARIE PER SCOPRIRE I FALSI POVERI

a cura Tonino Morina

Con il redditometro il Fisco intende scoprire i falsi poveri. Il redditometro può essere “accompagnato” dalle indagini finanziarie, più comunemente conosciute come controlli bancari, per scoprire i falsi poveri, cioè chi dichiara poco o nulla nelle dichiarazioni dei redditi, ma che magari possiede diversi beni immobili e altri beni di lusso. Insomma, ricco per la gente, ma povero e con redditi bassi per il Fisco. Riparte così la caccia agli evasori, grazie al redditometro, cioè lo strumento che misura la ricchezza del contribuente. L’occhio del Fisco è puntato, in particolare, su chi non paga imposte, perché ritiene le tasse un “optional” poco gradito, ma possiede beni di rilevante valore.

Prosegue così la guerra tra presunte guardie (Fisco) e presunti ladri (evasori). A rischio accertamento chi ha un tenore di vita da “ricco”, ma che dichiara redditi da “povero”. Gli “007” del Fisco controlleranno chi possiede immobili, residenze secondarie, auto di grossa cilindrata, barche o altri beni di lusso e dichiara imponibili bassi. Nel mirino degli uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza sono le “manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con il reddito dichiarato”. Anche la manovra d’estate del 2008 del nuovo Governo Berlusconi prevede che, per il triennio 2009-2011, gli accertamenti degli uffici delle Entrate e quelli della Guardia di Finanza dovranno essere indirizzati verso gli effettivi elementi di capacità contributiva, desunti dall’anagrafe tributaria, o forniti dai Comuni. Insomma, redditometro in prima linea per scovare i falsi poveri.

Il piano straordinario del nuovo Governo Berlusconi

E’ la manovra d’estate a prevedere l’impiego massiccio del redditometro, mediante un “piano straordinario di controlli finalizzati all’accertamento sintetico e efficientamento dell’Amministrazione fiscale”. Per “accertamento sintetico” si intende l’accertamento eseguito con l’impiego del cosiddetto “redditometro”. E’ questo lo strumento induttivo che mette a confronto i beni posseduti, auto, immobili, barche o altri beni, con il reddito dichiarato dalla persona fisica.

E’ infatti previsto che, nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l’esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

Chi non paga tasse sarà tra i primi ad essere controllato

E’ disposto che nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli con l’impiego del redditometro è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva. I

primi ad essere controllati saranno perciò i contribuenti che non pagano tasse, ma che hanno rilevanti capacità di spesa.

Anche i Comuni in prima linea per la caccia agli evasori. Essi hanno il compito di segnalare all'agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti di cui sono a conoscenza per la determinazione sintetica del reddito mediante il redditometro.

Cos'è il redditometro

Il redditometro è lo strumento che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base a una scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva. La denominazione "redditometro" si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico. Il redditometro è lo strumento che consente agli uffici dell'agenzia delle Entrate di procedere all'accertamento sintetico dei redditi della persona fisica, sulla base di parametri uniformi in relazione a indici di spesa tassativamente fissati.

La norma che ammette l'uso del redditometro è l'articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, che reca disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Il suo quarto comma stabilisce che l'ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. La determinazione induttiva del reddito può essere fatta dall'ufficio in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.

Confronto tra ricchezza manifestata e redditi dichiarati

Il Fisco sta perciò rispolverando il redditometro alla ricerca dei contribuenti ricchi, che dichiarano redditi bassi, evadendo le tasse dovute all'erario. E torna a usare l'accertamento che misura il reddito secondo i beni posseduti o i servizi scelti dai contribuenti. Per conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale, gli uffici, sussistendone i presupposti, potranno anche eseguire le indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti soggetti al controllo.

Controlli bancari e altre indagini finanziarie che, nell'ambito delle attività improntate alla ricostruzione sintetica del reddito, costituiscono uno strumento importante per trasformare gli indizi di tipo "patrimoniale" e "gestionale" in prove che evidenzino l'effettiva capacità contributiva della persona controllata. In alcuni casi il redditometro può essere usato proficuamente anche da solo. Ad esempio, può essere usato nei confronti del contribuente in odore di mafia che non presenta la dichiarazione dei redditi, ma che possiede diversi beni immobili, macchine di grossa cilindrata, altri beni e servizi, e depositi bancari elevati, per i quali il redditometro determina sinteticamente un reddito di diversi milioni di euro. Il redditometro può perciò essere veramente efficace, se usato nei confronti di delinquenti ricchi, ma sconosciuti al Fisco. In questi casi, il Fisco può essere veramente molto efficace e utile per la collettività. Per ricordare come può essere efficace il Fisco nei confronti della malavita, sovente si ricorre all'illustre precedente degli anni venti in America che portò all'arresto del mafioso Al Capone, che venne arrestato per evasione fiscale.

I beni e i servizi del redditometro

I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 recante "determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”. La tabella che si usa per il calcolo del redditometro è stata integralmente sostituita con decreto ministeriale 19 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 278 del 25 novembre 1992. La denominazione “Redditometro” è usata per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico.

Le nove categorie di beni e servizi

I beni e i servizi individuati sono i seguenti:

1. gli aeromobili;
2. le navi e le imbarcazioni da diporto;
3. gli autoveicoli;
4. gli altri mezzi di trasporto a motore;
5. le roulotte;
6. le residenze principali e secondarie;
7. i collaboratori familiari (da non confondere con i collaboratori dell’impresa familiare);
8. i cavalli da corsa o da equitazione;
9. le assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie).

La “disponibilità” secondo il redditometro

L’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 settembre 1992 stabilisce che i beni e servizi “si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”. Vale perciò la situazione di fatto. Per esempio, l’automobile intestata al figlio studente, senza redditi, è nella “disponibilità” dei genitori. Non si considerano nella disponibilità della persona fisica, e perciò sono esclusi dal redditometro, alcuni dei beni e servizi relativi esclusivamente all’attività di impresa di arti o professioni.

I beni e i servizi che si possono escludere sono i seguenti:

- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 cc. e roulotte;
- cavalli da equitazione o da corsa;
- riserve di caccia e di pesca;
- assicurazioni di ogni tipo, limitatamente all’indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie.

A norma dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1992, l’esclusione dal redditometro dei predetti beni e servizi è subordinata alla condizione che i beni e servizi siano “relativi esclusivamente ad attività di impresa o all’esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione”. Ne consegue, per esempio, che l’automobile dell’imprenditore o del professionista, che si presume di uso promiscuo, deve essere considerata per metà ai fini del redditometro e per metà ai fini degli altri controlli induttivi delle entrate e dei redditi degli esercenti imprese, arti e professioni (parametri o studi di settore).

Valori dei beni e servizi

La disponibilità dei beni e servizi, anche della stessa categoria, è indicativa, per il relativo periodo d'imposta, di un valore che si ottiene applicando i seguenti criteri:

- si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, che si ricavano dalla tabella, riducendo proporzionalmente ciascuno di tali importi se il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi dalle persone per le quali spettano le deduzioni o le detrazioni fiscali (coniuge, figli e altri familiari a carico), o se per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o se lo stesso è usato nell'esercizio di impresa, arti o professioni; gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del bene o servizio non è duratura per l'intero anno;
- si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.

Somma dei valori e riduzioni

I valori ottenuti si sommano, usando i seguenti criteri:

- il valore più elevato è considerato per intero, cioè per il 100 per cento;
- il secondo valore è ridotto del 40 e considerato per il 60 per cento;
- il terzo valore è ridotto del 50 e considerato per il 50 per cento;
- il quarto valore è ridotto del 60 e considerato per il 40 per cento;
- i valori successivi sono ridotti dell'80 e considerati per il 20 per cento.

Limite della riduzione

E' stabilito che, in ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non deve essere inferiore all'importo-base indicato nella tabella.

Somma dei valori più incrementi patrimoniali

La somma dei valori è il reddito presunto, al quale si deve aggiungere la quota relativa ad eventuali incrementi patrimoniali determinata a norma del quinto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/1973. Questo comma dispone che "qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti". Ne consegue che, per gli investimenti effettuati, si deve attribuire:

- la quota di un quinto all'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- la quota di un quinto a ciascuno dei quattro anni precedenti.

Le "prove" per vincere contro il redditometro

E' stabilito che l'ufficio può procedere all'accertamento cosiddetto "sintetico" del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. Il contribuente può però dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto. Al riguardo, nella circolare 49/E del 9 agosto 2007, l'agenzia delle Entrate avverte che nel corso della fase istruttoria mediante

convocazione in ufficio o mediante questionario o nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, cosiddetto concordato a regime, è necessario acquisire tutte le informazioni e la relativa documentazione probatoria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi a disposizione, o per suffragare quelli conoscibili, che configurano la "prova contraria" (come previsto dal sesto comma dell'articolo 38, del Dpr 600/1973) che il contribuente oggetto di controllo può fornire prima della notificazione dell'atto di accertamento.

I controlli preliminari degli uffici

Gli uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d'imposta, nell'ambito del biennio oggetto di controllo, di:

- redditi esenti;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali,

nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell'articolo 38 del Dpr 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali, ad esempio:

- utilizzo di finanziamenti;
- utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, eccetera;
- utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, ma alle rendite catastali aggiornate);
- utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale.

La documentazione acquisita dall'ufficio sarà esaminata, oltre che per procedere o meno con l'accertamento, anche per valutare la complessiva posizione fiscale dell'eventuale contribuente correlato al soggetto selezionato in quanto è risultato quello che ha effettivamente sostenuto gli esborsi o le spese di gestione. Se sussistono elementi di certa e concreta rilevanza fiscale a carico dei contribuenti, anche a seguito dell'acquisizione di ulteriori informazioni reperibili con gli strumenti informatici a disposizione o presenti in ufficio, si procederà all'inserimento delle relative posizioni nel "Piano dei controlli".

Le "prove" del contribuente

Il contribuente può quindi fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile dal redditometro, dimostrando che:

- possiede redditi esenti, quali Bot, Cct, e simili;
- è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;
- esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;

- il reddito conseguito non è quello effettivamente conseguito per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;
- ha venduto beni immobili.

Il giusto calcolo della franchigia del 25% per il redditometro

Ai fini del redditometro, l'ufficio può procedere all'accertamento "sintetico" del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente con il redditometro e quello effettivamente dichiarato risulta superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. In una nota del servizio consultivo e ispettivo tributario (SECIT), si legge che "nelle istruzioni ministeriali relative ai questionari ed in quelle per la compilazione della dichiarazione dei redditi" modello 740/93, per l'anno 1992, "è stato precisato che l'ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest'ultimo reddito. Al riguardo, va precisato che la attuale formulazione normativa (articolo 38, comma 4, DPR 600/1973) andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato".

La norma incriminata è la seguente: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato". L'invito del SECIT a modificare la norma è però rimasto nel vuoto, perché il predetto periodo è rimasto lo stesso dal 1992 al 2009, generando confusione tra gli addetti ai lavori, che magari si sono dimenticati delle istruzioni del modello 740/93, cioè del modello che venne definito "lunare" dall'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.

Pertanto, esistono programmi che applicano la norma secondo le corrette indicazioni ministeriali del 1993 che prevedono l'applicazione del 25% a titolo di franchigia sul reddito sinteticamente attribuibile in base ai beni e servizi rilevanti per il redditometro. Perciò, se il reddito sintetico è 100.000 euro:

- lo scostamento di un quarto è pari a 25.000 euro, che costituisce la "franchigia" (100.000 per 25% è infatti uguale a 25.000 euro);
- la soglia di reddito al di sotto della quale può essere applicato il redditometro è uguale a 75mila euro, cioè alla differenza tra i 100.000 euro del reddito sintetico e la franchigia di 25.000 euro.

Di conseguenza, a partire da un reddito dichiarato di almeno 75.000 euro il contribuente è escluso dall'accertamento da redditometro. A partire, invece, da un reddito di 74.999,99 euro o di

importo inferiore, il contribuente è soggetto all'accertamento da redditometro, fermo restando che la non congruità del reddito dichiarato deve verificarsi per un periodo di almeno due anni.

Esistono anche programmi di calcolo del redditometro che applicano la "franchigia" del 25%, prendendo a riferimento il reddito dichiarato, anche perché, come venne osservato dal Secit nel 1993, il testo della norma può far sorgere il dubbio che lo scostamento, cioè la franchigia, si riferisce, invece, al 25% da sommare al reddito dichiarato. La conseguenza è che, in questo caso, i programmi che prendono a base il reddito dichiarato calcolano la franchigia del 25% sul reddito dichiarato. I programmi che applicano la predetta metodologia che, si ripete, è sbagliata, partono dal reddito sul quale sommano la franchigia del 25%. In questo caso, per un reddito sintetico di 100.000 euro, il reddito dichiarato al di sotto del quale scatta l'accertamento da redditometro sarebbe di 80.000 euro.

Infatti, sommando al reddito dichiarato di 80.000 euro, la franchigia del 25%, pari a 20.000 euro, si arriva al reddito sintetico di 100.000 euro.

La differenza è evidente perché la procedura di calcolo che prende come base di riferimento il reddito dichiarato, oltre ad essere sbagliata, è a danno del contribuente. Infatti, partendo dal reddito sinteticamente accertato, nel caso sopra esemplificato, di 100.000 euro, il contribuente dovrebbe dichiarare un reddito di almeno 80.000 euro e non di 75.000 euro.

Non è così, come a suo tempo chiarito sia nelle istruzioni ministeriali al modello 740/93, sia nella relazione del servizio consultivo e ispettivo tributario (SECIT), che prevedono l'applicazione del 25% a titolo di franchigia sul reddito sinteticamente attribuibile in base ai beni e servizi del redditometro.

Il calcolo del reddito sintetico in base ai beni e servizi

Per determinare il reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica, si può fare l'esempio di un contribuente che nell'anno **2006** ha avuto nella sua disponibilità i seguenti beni e servizi:

- un'abitazione principale di proprietà a Bologna, di metri quadrati 180; in questo caso, si moltiplica l'importo di 25,97 euro per i 180 metri quadrati;
- una residenza secondaria di proprietà in Liguria, di metri quadrati 120; in questo caso, si moltiplica l'importo di 10,70 euro per i 120 metri quadrati;
- una imbarcazione a vela di 12 metri, immatricolata da 5 anni; si somma l'importo base indicato in tabelle di **3.437,28** euro, più **6,11** euro ogni cm eccedente i 900;
- un'autovettura da 20 HP a gasolio, immatricolata da 2 anni; si somma l'importo base indicato in tabella di **3.465,54** euro, più **293,31** euro per ogni HP eccedente i 16;
- un'autovettura a benzina, da 12 HP, nuova, del costo di 10 mila euro; si indica l'importo base di **1.808,01** indicato in tabella;
- una moto di 750 cc di cilindrata; si indica l'importo base di **974,89** indicato in tabella;
- un collaboratore familiare convivente a tempo pieno; si indica l'importo base indicato in tabella di **15.429,56**.

I risultati ottenuti o gli importi base si moltiplicano per il relativo coefficiente indicato nella tabella. I valori ottenuti si sommano, applicando i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 10 settembre 1992. Per lo stesso anno 2006 va considerato un incremento patrimoniale per investimenti effettuati pari a *20mila euro* (un quinto di 100mila euro).

Si applica cioè il quinto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/73, il quale stabilisce che <<Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti>>. Considerato che il contribuente, nell'anno 2006, ha effettuato investimenti per *100mila euro*, la spesa rilevante per il redditometro, che va suddivisa per cinque, è quindi di *20mila euro*.

Determinazione del reddito sintetico 2006

Bene o servizio	Importo	Coefficiente	Ammontare	%	Reddito lordo attribuibile
abitazione principale di proprietà a Bologna, di metri quadrati 180 (per 25,97)	4.674,60	5	23.373,00	40%	9.349,20
residenza secondaria di proprietà in Liguria, di metri quadrati 120 (per 10,70)	1.284,00	5	6.420,00	20%	1.284,00
imbarcazione a vela di 12 metri, immatricolata da 5 anni (3.437,28 euro, più 6,11 euro ogni cm eccedente i 900)	5.270,28	7	33.202,76 (90% di 36.891,96)	60%	19.921,66
autovettura da 20 HP a gasolio, immatricolata da 2 anni (3.465,54 euro, più 293,31 euro per ogni HP eccedente i 16)	4.638,78	6	27.832,68	50%	13.916,34
autovettura a benzina, da 12 HP, nuova, del costo di 10 mila euro	1.808,01	4	7.232,04	20%	1.808,01 (* importo base)
moto di 750 cc di cilindrata	974,89	7	6.824,23	20%	1.364,85
collaboratore familiare convivente a tempo pieno	15.429,56	4	61.718,24	100%	61.718,24
Più incremento patrimoniale dell'anno (un quinto di 100mila euro, pari a 20mila euro)	20.000,00				20.000,00

Totale reddito sintetico attribuibile **129.362,30**

Soglia del reddito, al di sotto del quale è applicabile l'accertamento con il redditometro (75% di **129.362,30**), **97.021,73**.

Il contribuente beneficia cioè di una franchigia del 25%. Perciò fino a un reddito dichiarato di **97.021,73** (129.362,30 meno la franchigia del 25%) il contribuente è escluso dall'accertamento da redditometro. A partire, invece, da un reddito di **97.021,72** euro o di importo inferiore, il contribuente è soggetto all'accertamento da redditometro, fermo restando che la non congruità del reddito dichiarato deve verificarsi per un periodo di almeno due anni.

Fac-simile di richiesta archiviazione questionario redditometro

Spett/le Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Torino

Oggetto: questionario numero Q00137/2008, protocollo 16085 del 21 agosto 2008.

Anno d'imposta 2003. Notifica del 27 agosto 2008.

Richiesta archiviazione questionario redditometro

Il sottoscritto *Mario Bianchi*, nato a Torino il 24 agosto 1953 ed ivi residente in Via Livorno, 46,

premessò che

- *il 27 agosto 2008 ha ricevuto il questionario in oggetto;*
- *l'ufficio delle Entrate di Torino, ha calcolato, per l'anno 2004, a carico del sottoscritto, un reddito di 36.540,00 euro, conseguente agli incrementi patrimoniali relativi agli atti stipulati nell'anno 2004 e successivi;*
- *il reddito sinteticamente attribuito al sottoscritto è stato determinato in base ai coefficienti presuntivi di reddito, cosiddetto redditometro, a norma dell'articolo 38, quarto comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.*
-

Fa presente che

il reddito determinato sinteticamente trova giustificazione nel fatto che il sottoscritto possiede redditi esenti, in quanto è titolare di reddito di natura agricola.

A giustificazione di quanto sopra affermato, specifica che negli anni dal 1998 al 2004 ha conseguito i seguenti ricavi derivanti da attività agricola:

anno 1998: 46.154.000 lire, pari a 23.836,55 euro;
anno 1999: 75.000.000 lire, pari a 38.734,27 euro;
anno 2000: 72.636.000 lire, pari a 37.513,36 euro;
anno 2001: 33.654.000 lire, pari a 17.380,84 euro;
anno 2002: 110.626,00 euro;
anno 2003: 39.372,00 euro;
anno 2004: 90.160,00 euro.

In aggiunta ai predetti ricavi, il sottoscritto ha anche ricevuto altri ricavi, esclusi da Iva, a titolo di compensazione finanziaria per prodotto destinato alla trasformazione industriale ai sensi del regolamento CEE numero 3338/93 e successive modifiche ed integrazioni. Ad

www.commercialistatelematico.com

10

esempio, negli anni 2003 e 2004 ha conseguito altri ricavi per un totale di 76.250,00 euro.

Lo scrivente chiede perciò di archiviare il questionario in oggetto.

Il sottoscritto fa inoltre presente che lo stesso ufficio locale delle Entrate di *Torino* ha già archiviato, per gli stessi motivi, un precedente questionario sul redditometro, per l'anno *1999*. Per chiarezza, si precisa che il questionario che venne archiviato riportava il *numero Q00068/2006, protocollo 3724 del 7 marzo 2006, per l'anno d'imposta 1999, ed era stato notificato il 19 marzo 2006.*

Allegate fotocopie registro Iva fatture emesse dal 1998 al 2004.

Torino, 29 ottobre 2008

Con osservanza
Mario Bianchi

Fonti normative

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto ministeriale 10 settembre 1992 recante “determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”
- Decreto ministeriale 19 novembre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 278 del 25 novembre 1992
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

- Provvedimento del 5 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 98 del 29 aprile 2005, che ha “aggiornato” gli importi della tabella che si usa per il calcolo del redditometro per gli anni 2002 e 2003
 - Provvedimento del 17 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 129 del 6 giugno 2005, che ha “aggiornato” gli importi della tabella per gli anni 2004 e 2005
 - Provvedimento del 14 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 51 del 2 marzo 2007, che ha “aggiornato” gli importi della tabella che si usa per il calcolo del redditometro per gli anni 2006 e 2007
-
- Articolo 83, commi da 8 a 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata sul supplemento ordinario n. 196/L, alla Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008

Le istruzioni del Fisco

Circolare 49/E del 9 agosto 2007

Le novità sul redditometro dal 2009

articolo 83, commi da 8 a 11, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata sul supplemento ordinario n. 196/L, alla Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008

Articolo 83

(Piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico e efficientamento dell'Amministrazione fiscale)

8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 1 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 1 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 1 ed in attuazione della previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

Tonino Morina
26 Marzo 2009